

Sent. n. 52/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del
Consigliere Saverio Galasso, ha pronunciato la
seguinte

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79675/pensioni militari
del registro di Segreteria.

TRA

il Sig. XX (C.F. omissis),
nato a omissis (omissis) il omissis e residente in
omissis (omissis), in via omissis, n. omissis, rappresentato e
difeso, come da procura allegata al ricorso,
dall'Avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q), p.e.c.
paolocelli@ordineavvocatiroma.org ed elettivamente
domiciliato presso il suo studio, sito in Roma, in
via Luigi Rizzo, n. 72, che dichiara di voler ricevere
tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de
quo al n. di fax: 0645435751 ed all'indirizzo p.e.c.
paolocelli@ordineavvocatiroma.org;
ricorrente-

CONTRO

- Ministero della Difesa (C.F. 80234710582), in
persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege
presso l'Avvocatura generale dello Stato in Roma, in
Via dei Portoghesi, n. 12, non intimato;

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS),
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con
sede in Roma, in Via Ciro il Grande n. 21, non
intimato;

- resistenti -

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza del 24 gennaio 2025, celebrata con
l'assistenza del segretario d'udienza Sig.ra Paola
Venanzini, nessuno è comparso per le parti;

FATTO

1. Parte ricorrente ha depositato il ricorso, ma
non ha notificato il ricorso medesimo ed il decreto
di fissazione udienza alla controparte.

2. In data 14 novembre 2023 il legale di parte
ricorrente ha depositato, mediante il Sistema
Giudico, atto di rinuncia agli atti del giudizio,
datato 2 ottobre 2023, senza provvedere alla notifica
alla controparte.

DIRITTO

1. Parte ricorrente, senza avere instaurato la lite con la controparte, ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio.

Pertanto, non può essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 110 c.g.c., in quanto la rinuncia del ricorrente non è stata accettata dalla parte resistente, non essendo stato instaurato il contraddittorio per inattività del ricorrente medesimo.

2. Tuttavia, la rinuncia, ancorché non accettata, assume rilievo ai sensi dell'art. 100 c.p.c., richiamato dall'art. 7, comma 3, c.g.c., in quanto il ricorrente ha manifestato il venir meno dell'interesse ad agire, venendosi così ad integrare una fattispecie di sopravvenuta carenza di interesse da parte del ricorrente, che comporta la sopravvenuta improcedibilità del ricorso (in tal senso, C.d.c., sez. giur. Lazio, 31.1.2022, n. 79), con conseguente definizione della lite con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 167, comma 4, c.g.c..

3. Posto che la definizione del giudizio avviene solo decidendo su questione pregiudiziale (tali sono le questioni relative alla carenza di interesse e

all'improcedibilità: cfr. Cdc, sez. II app.,

29.8.2019, n. 301) - senza che vi sia stata attività

delle parti resistenti, neanche evocate in giudizio

- non vi è luogo a pronunzia sulle spese del giudizio.

4. Nulla per le spese della sentenza di cui all'art.

31, comma 5, c.g.c., attesa la gratuità del giudizio

pensionistico.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la

Regione Lazio, in composizione monocratica

definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile il ricorso;

- nulla per le spese del giudizio;

- nulla per le spese della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24

gennaio 2025.

Il Giudice Monocratico

Cons. Saverio Galasso

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 28.01.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA